

MODIFICHE STATUTARIE

proposte dal Consiglio nazionale il 25 febbraio 2021

In questo colore gli articoli dello statuto in vigore ad inizio 2021

In verde le proposte di modifica che verranno discusse durante l'assemblea straordinaria del 27 marzo 2021

Statuto FIAB art. 11:

Organi della FIAB

Sono organi della FIAB:

- a) l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il presidente;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il collegio dei Probiviri;
- f) il collegio dei Revisori
- g) l'organo di controllo, che prenderà il nome di "collegio dei Sindaci e Revisori", qualora ne sussistano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs n. 117/2017

Il presidente e i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori sono eletti ogni tre anni dall'assemblea ordinaria e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

In caso di recesso o decadenza anticipata i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori vengono sostituiti da coloro che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti. In mancanza di essi, vanno eletti alla prima assemblea in sostituzione e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

Tutte le convocazioni e comunicazioni inerenti a detti organi, previste dal presente Titolo IV, possono essere effettuate sia in forma cartacea che elettronica.

Che andrebbe modificato per chiarire le funzioni dell'organo di controllo:

Sono organi della FIAB:

- a) L'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) Il Consiglio Nazionale e Consiglio di Presidenza
- c) Il presidente;
- d) Il collegio dei Probiviri;
- e) Il collegio dei Revisori o organo di controllo

Il presidente e i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei Probiviri, del collegio dei revisori e dell'organo di controllo sono eletti ogni tre anni dall'assemblea ordinaria e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva. In caso di recesso o decadenza anticipata i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori e dell'organo di controllo vengono sostituiti da coloro che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti. In mancanza di essi, vanno eletti alla prima assemblea in sostituzione e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva. Tutte le convocazioni e comunicazioni inerenti a detti organi, previste dal presente Titolo IV, possono essere effettuate sia in forma cartacea che elettronica.

Statuto FIAB art. 17:

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il vice-presidente e fino a quattro consiglieri i quali, con il presidente, formano il Consiglio di Presidenza.

Proposta di modifica:

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno, fino a due vice-presidenti e fino a tre consiglieri i quali, con il presidente, formano il Consiglio di Presidenza.

Con questa formulazione il consiglio di presidenza sarebbe formato da almeno 3 persone, il presidente, un vice e un consigliere. Il numero massimo del consiglio sarebbe di 6 persone + direttore, segretario ed eventualmente tesoriere, ma potrebbero essere meno, soprattutto se i vicepresidenti hanno anche incarichi di responsabili di area.

Alla luce della possibilità di avere fino a due vice, va modificato l'art. 18 che ora è così:

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-presidente ne assume l'incarico

che andrebbe riformulato così:

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-presidente ne assume l'incarico. In caso di presenza di due vice-presidenti, le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimenti saranno svolte dal vicepresidente anagraficamente più anziano o dal secondo vice-presidente in caso il più anziano rinunciasse al ruolo di vice-presidente vicario.

Si propongono le seguenti modifiche all'art. 20.

Attualmente è così:

Articolo 20

Il collegio dei Revisori

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono sostituire temporaneamente un membro effettivo nel caso di impossibilità a svolgere le proprie mansioni.

Qualora per legge ne sia obbligatoria la nomina, almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile, ovvero tra i revisori legali dei conti iscritti al registro.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio esercita il controllo contabile e predisponde una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Il presidente del collegio viene nominato al suo interno. Qualora sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti il presidente del collegio è nominato tra uno dei membri che possiede tale qualifica, che presiede l'attività di revisione legale dei conti in applicazione a quanto disposto dalla

legislazione vigente.

Diventerebbe così:

Articolo 20

Il collegio dei Revisori o l'organo di controllo

Il collegio dei revisori, che rappresenta l'organo di controllo della federazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono sostituire temporaneamente un membro effettivo nel caso di impossibilità a svolgere le proprie mansioni. La sua composizione può essere anche monocratica. Esso è nominato dall'Assemblea per previsione statutaria o per obbligo normativo, ai sensi e doveri dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e, se di istituzione obbligatoria per legge, i suoi componenti possono essere individuati fra le persone estranee alla federazione con riguardo della loro competenza, di cui uno almeno effettivo e uno supplente scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di legge possono, se appositamente incaricati, esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Per permettere ai componenti dell'organo di controllo esterni di essere retribuiti va modificato l'art.

21, che ora è così

Articolo 21

Elettività e gratuità delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive.

Le cariche degli organi sono normalmente volontarie, a titolo gratuito e senza fini di lucro anche indiretto, salvo rimborsi spese preventivamente concordati. Può essere stabilita dall'assemblea ordinaria un'indennità di carica per il Presidente e per i consiglieri di presidenza. Ai Soci delle associazioni aderenti che ricoprono tali cariche è possibile l'affidamento di specifici incarichi retribuiti se non attinenti alla carica e se approvati dal Consiglio Nazionale.

Diventerebbe così:

Articolo 21

Elettività e gratuità delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive.

Le cariche degli organi, ad eccezione di quelle obbligatorie previste dagli art 30 e 31 D.Lgs. n. 117/2017, sono normalmente volontarie, a titolo gratuito e senza fini di lucro anche indiretto, salvo rimborsi spese preventivamente concordati. Può essere stabilita dall'assemblea ordinaria un'indennità di carica per il Presidente e per i consiglieri di presidenza. Ai Soci delle associazioni aderenti che ricoprono tali cariche è possibile l'affidamento di specifici incarichi retribuiti se non attinenti alla carica e se approvati dal Consiglio Nazionale.